

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n. **479 del 10/02/2014**

LEGGE REGIONALE n.15 del 17 novembre 2010, art. 13.

Sostegno del comparto cerealicolo.

AVVISO

e disposizioni per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande
per la seconda e la terza annualità (campagna 2012/2013 e 2013/2014)

INDICE

1. **RIEPILOGO OBIETTIVI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ**
2. **MISURA DELL'AIUTO**
3. **MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS**
4. **MODALITA' DI ACCESSO ALLA SECONDA E ALLA TERZA ANNUALITA'**
5. **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TERZA ANNUALITA'**

1. RIEPILOGO OBIETTIVI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1 E' erogato un premio agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che coltivano grano duro, a partire dall'annata agraria 2011-2012 e che hanno aderito ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro coltivato sul territorio regionale, della durata minima di tre anni.

1.2 L'aiuto è erogato ai beneficiari di cui al punto precedente ai sensi del Reg. CE 1408 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013.

1.3 Beneficiari

Possono accedere al premio gli imprenditori singoli o associati che coltivano grano duro, a partire dall'annata agraria 2011/2012 e che hanno aderito a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro coltivato sul territorio regionale, della durata minima di tre anni, come definito al punto 6.2 del bando.

1.4 Ulteriori criteri di ammissibilità e di esclusione

Ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 449/GAB DEC A 30 del 29 marzo 2012, per essere ammesse all'aiuto le imprese agricole di cui al punto 6.1, costituite sia in forma di persona fisica che di persona giuridica, devono:

- essere iscritte negli elenchi speciali delle Imprese agricole presso le Camere di Commercio;
- essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole costituita presso il SIAN;
- coltivare a grano duro, in ciascuno degli anni di riferimento, una superficie minima effettiva di almeno 5 ettari come rilevabile dal fascicolo aziendale.

Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

La superficie coltivata a grano duro non deve essere superiore alla superficie indicata nel documento di adesione all'accordo di filiera né alla superficie complessiva desumibile dal fascicolo aziendale dell'impresa agricola richiedente.

Non possono accedere ai premi le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato.

1.5 Impegni

I beneficiari devono mantenere i requisiti di accesso al premio e i titoli di priorità per le annate agrarie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, con le eccezioni di cui ai punti seguenti.

1.6 Cessione dell'impegno

È ammessa la cessione dell'impegno, a una sola impresa subentrante, qualora la stessa subentri nella conduzione di almeno 5 ettari precedentemente condotti dall'impresa cedente, come documentabile dal fascicolo aziendale. L'azienda subentrante partecipa all'intervento con tutta la superficie condotta a grano duro, compresa quella non interessata dalla cessione dell'impegno, ma con un contributo massimo non superiore a quello spettante al cedente.

1.7 Rinuncia

La rinuncia all'impegno senza la restituzione dei premi precedentemente percepiti è ammessa per cause di forza maggiore di carattere climatico o fitopatologico adeguatamente documentate ovvero, per le imprese individuali, per gravi impedimenti di salute che comportino la cessazione dell'attività del titolare o, infine, per il collocamento del medesimo in pensione di vecchiaia.

2. **MISURA DEL PREMIO**

Il premio per ciascuna delle annualità seconda e terza, è erogato per impresa agricola, sulla base della superficie effettiva coltivata a grano duro, nella seguente misura:

Beneficiari	Premio annuale (€)
Imprese che coltivano superfici a grano duro da 5 a 10 ettari	1.000
Imprese che coltivano superfici a grano duro superiori a 10 ettari e fino a 20 ettari	1.500
Imprese che coltivano superfici a grano duro superiori a 20 ettari	2.500

3. **MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DI IMPORTO LIMITATO E SUGLI AIUTI DE MINIMIS**

- 3.1 I premi relativi alla seconda ed alla terza annualità sono concessi ed erogati ai sensi del Reg. CE 1408 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013. Il cumulo di ciascuno dei premi annuali con gli altri eventuali aiuti concessi in regime de minimis all'impresa unica beneficiaria, come definita dall'articolo 2 del citato regolamento 1408/2013, nel triennio fiscale di riferimento (cioè l'anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti), non potrà superare il massimale individuale di 15.000 euro. Nel caso in cui tale soglia sia superata, sommando l'aiuto in corso di concessione agli altri aiuti concessi in regime de minimis nel triennio di riferimento, l'aiuto non potrà essere concesso neppure in parte. Il beneficiario, inoltre, a norma dell'articolo 3 lettera a) del regolamento citato, non può essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e non deve soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- 3.2 Le verifiche sulla consistenza degli aiuti de minimis concessi ai richiedenti l'aiuto saranno effettuate anche attraverso la banca dati regionale degli aiuti de minimis tenuta da Argea Sardegna.

4. **MODALITA' DI ACCESSO ALLA SECONDA E ALLA TERZA ANNUALITA'**

4.1 Accesso alla seconda e alla terza annualità

Al pagamento della seconda e della terza annualità possono accedere solo le imprese già ammesse a finanziamento rispettivamente per la prima e per la seconda annualità.

Le imprese beneficiarie si sono impegnate a mantenere per le tre campagne cerealicole interessate i requisiti di ammissibilità e i requisiti di priorità per i quali è concesso l'aiuto.

In base alle disposizioni di cui al Decreto assessoriale n. 1970/DEC/A/69 del 29 ottobre 2013, i requisiti di priorità non sono stati presi in considerazione e non è stata redatta una graduatoria delle domande perché il fabbisogno per il pagamento di tutte le domande era interamente coperto dalla disponibilità finanziaria.

Pertanto l'attuazione dell'intervento prescinde dalla valutazione dei criteri di priorità e da tutte le disposizioni e gli impegni connessi.

Allo scopo di documentare il mantenimento dei requisiti d'accesso o il possesso dei requisiti di esenzione, devono presentare la domanda di concessione e pagamento per la seconda e la terza annualità tutti i beneficiari, rispettivamente della prima e della seconda annualità.

I beneficiari titolati a chiedere l'esenzione dal proseguimento dell'impegno o quelli che devono dichiarare la riduzione della superficie di coltivazione sotto la soglia di accesso al premio, sono comunque tenuti a compilare la domanda, con richiesta di premio pari a zero, per attestare il mantenimento degli impegni e le condizioni di esenzione.

Infatti, ai sensi del bando, le imprese che diminuiscono la superficie coltivata a grano duro rispetto a quella per la quale è stato assunto l'impegno accedono al contributo nella misura prevista per la nuova superficie. Invece non è previsto l'aumento del premio in conseguenza dell'aumento della superficie coltivata rispetto a quella di concessione del primo anno.

Nel caso in cui la superficie coltivata a grano duro sia ridotta al di sotto dei 5 ettari, non potrà essere accolta la richiesta di pagamento per l'annualità di riferimento e per quelle successive.

Le imprese beneficiarie che nel corso del periodo d'impegno perdono i requisiti di ammissibilità, inclusa la cessazione della coltivazione del grano duro, e quelle che non presentano la domanda per le annualità successive, ancorché con richiesta di premio pari a zero, sono escluse dall'aiuto e devono restituire i premi riscossi nelle annate precedenti.

4.2 Presentazione delle domande per la seconda annualità

Le domande di aiuto per la seconda annualità, redatte sulla modulistica allegata al presente bando, possono essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta.

Le domande presentate a mano devono essere consegnate agli Uffici Territoriali di Argea entro le ore 13 del 45° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sull'Albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea Sardegna; gli utenti presenti negli uffici in tale orario saranno comunque ammessi a presentare le domande. Nel caso in cui il giorno di scadenza non sia lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo. Le domande eventualmente consegnate in blocchi multipli da soggetti terzi a ciò delegati, dovranno essere accompagnate da apposita distinta. Su richiesta degli interessati, sarà rilasciata copia fotostatica della testata della domanda o della distinta con l'annotazione del giorno e dell'ora di ricevimento.

Le domande devono essere:

- compilate integralmente
- regolarmente firmate

- accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Le domande d'aiuto presentate a mezzo posta, devono essere indirizzate ad

ARGEA SARDEGNA – Area di coordinamento Erogazioni e controlli – Via Cagliari 276, 09170 Oristano

inviare con lettera raccomandata a.r. e recare sulla busta la chiara indicazione che contengono la richiesta di aiuto ex L.R. 15/2010, art. 13.

Per l'accertamento dei termini di presentazione delle domande inviate a mezzo posta farà fede la data di presa in carico della raccomandata da parte del vettore (timbro postale), a prescindere dall'orario.

Le domande devono essere conformi allo schema allegato al presente bando.

4.3 Gestione delle domande da parte degli Sportelli riceventi e trasmissione alla Agenzia ARGEA

Le domande saranno trasmesse dai Servizi territoriali riceventi in una o più soluzioni, all'Agenzia Argea, Area di coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli, via Cagliari 276 Oristano, accompagnate da apposite distinte.

4.4 Criteri istruttori

Per quanto attiene alla verifica della superficie coltivata a grano duro, che costituisce il principale parametro per il pagamento, in base alle disposizioni attuative contenute nel D.A. n. 449/GAB DEC A 30 del 29 marzo 2012 essa deve essere desumibile dal fascicolo aziendale dell'impresa agricola richiedente, al netto delle superfici utilizzate per la produzione di semente.

Gli aiuti saranno pagati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in domanda.

4.5 Modalità di pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea Sardegna e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. I termini per la presentazione delle domande e per i ricorsi avverso il provvedimento che adotta il presente avviso decorrono dalla pubblicazione sull'Albo pretorio on-line.

5. **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TERZA ANNUALITA'**

Le domande per la terza annualità potranno essere presentate nei termini fissati da un apposito avviso che sarà emanato e pubblicizzato da questa Agenzia a conclusione della campagna 2013/2014.

Allegato

Modulo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento della seconda annualità e per l'attestazione del mantenimento degli impegni o del titolo all'esonero